



# COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

P.C.C. n. 13 del 16-03-2015

**OGGETTO: URBANISTICA: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE PER LA RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. N.11/04.**

## PARERI

**ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000**

Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Arch. MASSIMO MOLINAROLI

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*con i poteri del Consiglio*

Premesso che:

- il Comune di Albaredo d'Adige è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato in Conferenza di Servizi avvenuta il 30/04/2013 con la Regione Veneto e la Provincia di Verona, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 926 del 18/06/2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 02/07/2013);
- il P.A.T. è entrato in vigore il 17 Luglio 2013, quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- Con la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 11 del 24/11/2014 e n°2 del 29/01/2015 è stato approvato il PI (Piano degli Interventi) comunale Fase 1, ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. R. n. 11/2004;

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n°8 del 15-01-2015 è stato approvato l'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°285/1992 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- a seguito dell'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati debba essere modificato lo strumento urbanistico per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di rispetto stradale e l'indicazione delle norme tecniche operative sulle distanze dalle strade, da rispettare all'interno dei centri abitati, per le zone E e ES;
- trattandosi di una modifica dello strumento urbanistico conseguente all'applicazione del Codice della Strada, non sia necessaria l'illustrazione del documento programmatico ai sensi dell'art. 18

comma 1 della L.R. n°11/2004, né di dover procedere a forme di concertazione/consultazione previste dall'art. 18, comma 2, della medesima legge;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall'arch. Massimo Molinaroli, Responsabile dell'Area tecnica Comunale di seguito descritti:

- Tav. 1 località Bernardine – stato P.I. vigente e di variante;
- Tav. 2 località Santa lucia - stato P.I. vigente e di variante;
- N.T.O. – modifiche art. 5.22 e 5.24;
- Relazione tecnica;

Rilevato che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3308 del 04.11.2008, si dà atto della non necessità dello studio di compatibilità sismica, (obbligatorio per le aree oggetto di variante ricadenti in zona sismica 1 e 2) in quanto il comune di Albaredo d'Adige, ricade in zona sismica 3;

Ritenuto, di non dover procedere con la Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Vista la L. R. 23/04/2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L. R. 23/04/2004 n. 11 – Norme per il Governo del Territorio” approvati con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 3178 in data 08/10/2004;

Visto il Piano di Assetto del Territorio Comunale ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 926 del 18/06/2013

Dato atto che:

- l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone:

*2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*

*4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;*

Considerato che la procedura di pubblicazione e deposito del Piano adottato è quella prevista dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004;

Visto il D.lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1.** Di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. Di adottare la variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/04/2004, n. 11 composta dagli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale predisposti dall'arch. Massimo Molinaroli, costituiti da:
  - Tav. 1 località Bernardine – stato P.I. vigente e di variante;
  - Tav. 2 località Santa lucia - stato P.I. vigente e di variante;
  - N.T.O. – modifiche art. 5.22 e 5.24;
  - Relazione tecnica.
3. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a provvedere agli adempimenti conseguenti, e previsti dalla L.R. n. 11/2004;
4. di dare atto che:
  - il piano adottato sarà depositato presso la sede municipale a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni mediante la presentazione di quattro copie di cui una in carta legale;
  - ai sensi dell'art. 29 comma 1 della LR 11/2004, dalla data dell'adozione della presente variante al P.I., si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952 n. 1902 "*Misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione dei piani regolatori*" e successive modificazioni fino all'entrata in vigore della stessa per mezzo della sua approvazione finale;
  - la proposta di deliberazione è stata pubblicata sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D. lgs n°33/2013;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.



# COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

P.C.C. n. 13 del 16-03-2015

**OGGETTO: URBANISTICA: VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE PER LA RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. N.11/04.**

## PARERI

**ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000**

Il responsabile dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Arch. MASSIMO MOLINAROLI

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*con i poteri del Consiglio*

Premesso che:

- il Comune di Albaredo d'Adige è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato in Conferenza di Servizi avvenuta il 30/04/2013 con la Regione Veneto e la Provincia di Verona, ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 926 del 18/06/2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 02/07/2013);
- il P.A.T. è entrato in vigore il 17 Luglio 2013, quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- Con la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 11 del 24/11/2014 e n°2 del 29/01/2015 è stato approvato il PI (Piano degli Interventi) comunale Fase 1, ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. R. n. 11/2004;

Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n°8 del 15-01-2015 è stato approvato l'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°285/1992 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- a seguito dell'aggiornamento della delimitazione dei centri abitati debba essere modificato lo strumento urbanistico per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di rispetto stradale e l'indicazione delle norme tecniche operative sulle distanze dalle strade, da rispettare all'interno dei centri abitati, per le zone E e ES;
- trattandosi di una modifica dello strumento urbanistico conseguente all'applicazione del Codice della Strada, non sia necessaria l'illustrazione del documento programmatico ai sensi dell'art. 18

comma 1 della L.R. n°11/2004, né di dover procedere a forme di concertazione/consultazione previste dall'art. 18, comma 2, della medesima legge;

Visti gli elaborati progettuali predisposti dall'arch. Massimo Molinaroli, Responsabile dell'Area tecnica Comunale di seguito descritti:

- Tav. 1 località Bernardine – stato P.I. vigente e di variante;
- Tav. 2 località Santa lucia - stato P.I. vigente e di variante;
- N.T.O. – modifiche art. 5.22 e 5.24;
- Relazione tecnica;

Rilevato che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3308 del 04.11.2008, si dà atto della non necessità dello studio di compatibilità sismica, (obbligatorio per le aree oggetto di variante ricadenti in zona sismica 1 e 2) in quanto il comune di Albaredo d'Adige, ricade in zona sismica 3;

Ritenuto, di non dover procedere con la Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Vista la L. R. 23/04/2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio”;

Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L. R. 23/04/2004 n. 11 – Norme per il Governo del Territorio” approvati con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 3178 in data 08/10/2004;

Visto il Piano di Assetto del Territorio Comunale ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 926 del 18/06/2013

Dato atto che:

- l'art. 78, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone:

*2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.*

*4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico;*

Considerato che la procedura di pubblicazione e deposito del Piano adottato è quella prevista dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 11/2004;

Visto il D.lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1.** Di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente atto;

2. Di adottare la variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/04/2004, n. 11 composta dagli elaborati progettuali agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale predisposti dall'arch. Massimo Molinaroli, costituiti da:
  - Tav. 1 località Bernardine – stato P.I. vigente e di variante;
  - Tav. 2 località Santa lucia - stato P.I. vigente e di variante;
  - N.T.O. – modifiche art. 5.22 e 5.24;
  - Relazione tecnica.
3. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica a provvedere agli adempimenti conseguenti, e previsti dalla L.R. n. 11/2004;
4. di dare atto che:
  - il piano adottato sarà depositato presso la sede municipale a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni mediante la presentazione di quattro copie di cui una in carta legale;
  - ai sensi dell'art. 29 comma 1 della LR 11/2004, dalla data dell'adozione della presente variante al P.I., si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952 n. 1902 "*Misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione dei piani regolatori*" e successive modificazioni fino all'entrata in vigore della stessa per mezzo della sua approvazione finale;
  - la proposta di deliberazione è stata pubblicata sul sito internet comunale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D. lgs n°33/2013;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.